



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo sport



comune di trieste

OGGETTO: Codice opera 22140 – Missione 5 Componente C 2.3 Investimento3.1 “Sport e Inclusione sociale” CLUSTER 1 – 22140 - Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi

CUP MASTER: J55E22000170006

CUP: F95B22000160006

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 4.706.467,11

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per il SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

ing. Diego Fabris

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

ing. Luigi Fantini

INDICE

TITOLO PRIMO - PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI⁴
2. AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO⁷
3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO⁸
4. CATEGORIE DEI LAVORI - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI⁹
5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI¹²

CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE

6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO¹³
7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO¹⁵
8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO¹⁶
9. CLAUSOLA SOSPENSIVA¹⁷
10. MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE¹⁷
11. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE¹⁸

CAPO III TERMINI PER L'ESECUZIONE

12. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA¹⁸
13. VERIFICA ED APPROVAZIONE ED EVENTUALI RITARDI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA²⁶
14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI²⁷
15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI²⁸
16. PROROGHE²⁸
17. SOSPENSIONI²⁹
 - SOSPENSIONE ORDINATE DALLA DIREZIONE LAVORI²⁹
 - SOSPENSIONE ORDINATE DAL R.U.P.³⁰
18. PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE³⁰
19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ³²
20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE³²
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI³⁴

CAPO IV CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

22. LAVORI A CORPO³⁵
23. LAVORI A MISURA³⁵
24. LAVORI IN ECONOMIA³⁵
25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÉ D'OPERA³⁵

CAPO V DISCIPLINA ECONOMICA

- 26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO37
- 27. PAGAMENTI IN ACCONTO37
- 28. PAGAMENTI A SALDO38
- 29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI39
- 30. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO40
- 31. MODIFICA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI40
- 32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI41
- 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI41

CAPO VI GARANZIE E ASSICURAZIONI

- 34. GARANZIA PROVVISORIA42
- 35. GARANZIA DEFINITIVA42
- 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE43
- 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE43

CAPO VII DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- 38. RISPETTO DELLA SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA44
- 39. VARIAZIONE DEI LAVORI44
- 40. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI45
- 41. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI45

CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 42. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA45
- 43. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA IN CANTIERE47
- 44. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)47
- 45. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO48
- 46. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)48
- 47. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA49

CAPO IX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- 48. SUBAPPALTO50
- 49. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO52
- 50. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI53

CAPO X CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- 51. DISCIPLINA DELLE RISERVE54
- 52. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO57
- 53. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE57
- 54. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA57

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

55. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)58

56. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO59

CAPO XI DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

57. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE60

58. DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI60

59. APPROVAZIONE DEI MATERIALI63

60. TERMINI PER IL COLLAUDO65

61. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI65

CAPO XII NORME FINALI

62. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE67

63. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (D.M. 11 GENNAIO 2017 e s.m.i.) – REQUISITI MINIMI GARANTITI DALL'APPALTATORE71

64. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI72

65. DIFESA AMBIENTALE73

66. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE73

67. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI74

68. TERRE E ROCCE DI SCAVO74

69. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE74

70. CUSTODIA DEL CANTIERE75

71. CARTELLO DI CANTIERE75

72. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO75

73. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI75

74. DISCIPLINA ANTIMAFIA76

75. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI77

76. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE77

77. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI77

TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

TITOLO PRIMO - PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'Appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, tutti i lavori, le opere, le somministrazioni, le forniture complementari, le prestazioni di mano d'opera, la fornitura e il collocamento in opera dei materiali, degli impianti e dei manufatti occorrenti secondo le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e dalle relazioni di progetto nonché secondo le indicazioni desumibili dagli allegati elaborati grafici e dalle altre documentazioni tecniche di progetto, con riguardo anche ai particolari costruttivi, compresi nei lavori **“Codice opera 22140 – Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” - CLUSTER 1– 22140 - Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi.”**

I lavori saranno eseguiti con le finalità e le modalità riportate nell'allegata relazione generale

I lavori previsti dal progetto sono elencati e sommariamente descritti all'art. 5.

2. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di contratto e quelle del Capitolato Generale d'appalto vigenti.

3. Al termine dei lavori previsti, le aree oggetto di intervento, dovranno essere consegnate all'Amministrazione appaltante finite a regola d'arte in ogni loro parte, dovranno risultare atte allo scopo e al tipo di utilizzo cui sono destinate e pienamente rispondenti alle norme vigenti ad essi applicabili, più volte richiamate nella relazione generale, nella relazione specialistica e nel Titolo Secondo del presente Capitolato Speciale; nell'appalto s'intendono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per raggiungere tali finalità e per dare i lavori compiuti, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

4. Sono compresi nell'appalto, e quindi ne fanno parte integrante e sostanziale:
a. tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica o PFTE con i relativi allegati, elencati nell'elenco elaborati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

b. la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione definitiva ed esecutiva da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione definitiva ed esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b);

c. sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

5. La progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempiimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

6. Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnica Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

7. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali o in riferimento alle condizioni attuali delle strutture e degli impianti esistenti.

8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato trova applicazione integralmente il D.M. n. 49 del 2018.

9. L'appaltatore con la firma del presente atto dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza degli elaborati progettuali e dei relativi allegati e di aver tenuto conto nella propria offerta di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e gli oneri e di tutte le quantità necessarie per portare il lavoro a compimento e di aver valutato congrui i relativi prezzi.

10. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 68, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
	F95B22000160006

11. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:

- a) **Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;**
- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Capo I (Progettazione), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori) e all'Allegato A, quest'ultimo solo in quanto compatibile con l'allegato A al D.M. n. 248 del 2016 di cui alla successiva lettera d);
- c) **D.M. n. 49 del 2018:** il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), limitatamente al Titolo I e al Titolo II;
- d) **D.M. n. 248 del 2016:** il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti);
- e) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- f) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- g) D.L. n°32 del 18/04/2019** “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, noto come Sblocca-Cantieri”
- h) D.L. n°76 del 16/07/2020** “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
- L. n°120 del 11/09/2020** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»”
- L. n°21 del 26/02/2021** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto”
- L. n°77 del 31/05/2021** “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:

- i) Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- j) Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- k) RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- l) DL:** l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- m) DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- n) SOA:** l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- o) PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- p) POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- q) Costo della manodopera (anche CM):** il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

r) Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

s) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

t) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

u) Documentazione di gara: si intendono il Bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

Nel quadro economico del PFTE l'importo complessivo dei lavori compreso nell'appalto è suddiviso come di seguito indicato:

		<i>Importi in euro</i>
1	Corrispettivo per la Progettazione Definitiva	176.474,17
2	Corrispettivo per la Progettazione Esecutiva	133.008,68
3	Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso	3.290.000,00
4	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	65.800,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	3.665.282,85

All'interno dell'importo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) sono stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale:

a) costo del lavoro (inteso come costo del personale o della mano d'opera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'utile e delle spese generali): incidenza indicativa da stimare correttamente in fase di progettazione definitiva del 28% (ventotto/00 per cento);

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- b) incidenza delle spese generali: 15 %;
- c) incidenza dell'utile di impresa: 10 %.

Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Si specifica inoltre che per la redazione degli elenchi dei Prezzi Unitari si è adottato il Prezzario Regionale Friuli Venezia Giulia 2022 unitamente al DEI per opere non comprese nel precedente e prezzi correnti di mercato per le quali sono state svolte le analisi dei prezzi.

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “**A CORPO**” ai sensi dell'art. 43 comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, nel caso le quantità realizzate delle opere soggette a misurazione (quale esemplificazione non esaustiva, getti di calcestruzzo, scavi, pavimentazioni, tubazioni di vario genere, cavi elettrici, ecc.) subiscano delle variazioni in più o in meno rispetto alle previsioni del progetto; alcuna successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alle quantità dà diritto alla riformulazione del prezzo.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, sarà derivato dalla presentazione in sede di offerta del computo metrico estimativo facente parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica con i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. , che siano estranee ai lavori a corpo e misura già previsti; tali prezzi unitari non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'appalto resta fisso e invariabile, ai sensi del primo e secondo comma; allo stesso modo per i lavori a corpo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nel computo metrico del progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara, essendo obbligo esclusivo dell'Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e la formulazione dei relativi prezzi sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono al progetto di fattibilità tecnica ed economica e ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e riportato nell'art. 2 del presente capitolato.

4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. L'Amministrazione Comunale si riserva di determinare con apposito atto il metodo con cui procedere alla gara d'appalto.

5. Ferma restando la possibilità dell'operatore economico di procedere autonomamente alla visita dei luoghi, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento, per partecipare alla gara NON è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio cd “assistito”, cioè alla presenza di tecnici incaricati del Comune di Trieste, con rilascio di relativa attestazione. In ogni caso l'Appaltatore in sede di gara dovrà:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- procedere alla visita dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori oggetto dell'appalto e prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del ribasso offerto;
- verificare ed accertare, anche con l'ausilio di specifiche e mirate indagini, la validità e la fattibilità delle previsioni progettuali dello studio di Fattibilità Tecnico Economica a base di gara e di ciò tenere conto nella formulazione del ribasso;
- verificare la consistenza e la tipologia degli impianti esistenti e le eventuali problematiche connesse alla loro integrazione con gli impianti di nuova installazione; la verifica dovrà essere particolarmente accurata ed attenta in quanto le opere sono appaltate a corpo.

7. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visionato i luoghi interessati dai lavori in oggetto e di aver accertato le condizioni di accessibilità, le condizioni dei locali e la tipologia delle strutture, le condizioni degli impianti esistenti, ogni altro elemento utile alla formulazione dell'offerta nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- di aver valutato nell'offerta stessa tutte le circostanze ed elementi qualitativi e quantitativi che influiscono sul costo delle opere;
- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e l'offerta remunerativa;
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto;
- di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza ed i relativi costi, anche alla luce delle disposizioni particolari contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del Titolo IV Capo I del Testo unico sicurezza del lavoro, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ed allegato al presente Capitolato.

8. Pertanto l'Appaltatore non potrà eccepire, durante la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non congruamente valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per eseguire gli stessi a regola d'arte, secondo tutte le vigenti norme e i migliori sistemi costruttivi.

4. CATEGORIE DEI LAVORI - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

1. Ai sensi dell'art. 61 comma 3 del Regolamento e dell'allegato A al Regolamento stesso, applicabili ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice, i definiscono le categorie di opere e le relative classifiche di qualificazione di cui alla tabella al punto 6.

2. Im-
porti suddivisi in classi e categorie per servizio di progettazione definitiva ed esecutiva:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnica Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

			<<G>>		
EDILIZIA	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15	€ 2.306.343,00	5,84990 53800%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio Distinta: Idro - fognatura	0,75	€ 193.698,00	10,6762 647600 %
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico Distinta: Idro - termo	0,85	€ 135.864,00	11,84623 03000%
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso Distinta: Elettro e i.p.	1,30	€ 332.316,00	9,18556 67700%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. Distinta: Strutture	0,95	€ 387.579,00	8,81642 19500%
TOTALE				€ 3.355.800,00	

3. Per partecipare alla gara d'appalto e per poter eseguire i lavori, le imprese devono essere qualificate ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010.

6. Le parti di lavoro appartenenti a categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e a scelta dell'Impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni più avanti riportati.

7. Per i lavori di tipo impiantistico vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in relazione alla specifica tipologia di impianto che essi dovranno realizzare.

8. L'importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è ripartito, sia in valori assoluti che in percentuale sul totale, nelle seguenti lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. n. 207/2010 che corrispondono alle categorie contabili:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnica Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	INCIDENZA
	A) LAVORI A CORPO		%
	OG 1 - Edifici civili e industriali	1.179.671,50	35,86%
1	Tennis	265.678,64	8,08%
2	Pallacanestro	172.061,49	5,23%
3	Beach Volley	34.234,62	1,04%
4	Skate Park	284.900,00	8,66%
5	Area Campi Gioco	300.897,55	9,15%
6	Aree Comuni	121.899,20	3,71%
	OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	190.116,85	5,78%
7	Area Binari	190.116,85	5,78%
	OG 3 - Strade, autostrade, ponti viadotti ferrovie, metropolitane	196.540,79	5,97%
8	Viabilità Pedonale	46.075,86	1,40%
9	Pista Ciclabile	133.684,13	4,06%
10	Pavimentazione in pietrisco	16.780,80	0,51%
	OG 6 - Acquedotti gasdotti oleodotti opere di irrigazione e di evacuazione	189.954,00	5,77%
11	IMPIANTI	189.954,00	5,77%
	OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	325.887,00	9,91%
12	IMPIANTI	325.887,00	9,91%
	OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa	23.580,00	0,72%
13	Segnaletica	23.580,00	0,72%
	OS23 - Demolizione di opere	8.000,00	0,24%
14	Area Binari	8.000,00	0,24%
	OS 24 - Verde e arredo urbano	1.042.974,86	31,70%
15	Area Binari	30.110,35	0,92%
16	Area Rimanente	10.250,79	0,31%
17	Sistemazione a Verde	33.369,62	1,01%
18	Alberi	24.155,60	0,73%
19	Inerbimento zona rotaie	81.480,00	2,48%
20	ARREDO URBANO	62.008,50	1,88%
21	SCULTURE DEL PARCO ED EFFETTI	801.600,00	24,36%
	OS 28 - Impianti termici e di condizionamento	133.275,00	4,05%
22	IMPIANTI	133.275,00	4,05%
	IMPORTO LAVORI A CORPO A BASE D'ASTA	3.290.000,00	100,00%
	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	65.800,00	
	TOTALE OPERA	3.355.800,00	

5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

1. Il progetto prevede la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana di una porzione di area del Porto Vecchio a Trieste, lasciata da decenni in uno stato di avanzato degrado e in particolare si prevede la realizzazione di un'area destinata allo sport con nuovi campi da tennis, paddle, beach volley e skateboard con annessi i relativi servizi e spogliatoi, servizi igienici, piccole tribune, bar, chioschi, spazi di aggregazione. Le costruzioni che conterranno gli spogliatoi e le attività aggregative saranno piccoli edifici mono piano integrati il più possibile con le piccole tribune a servizio dei campi da gioco.

La proposta progettuale affronta il tema della riqualificazione e del rinnovo architettonico paesaggistico e funzionale di un'area depauperata entro il Porto Vecchio di Trieste compresa tra il parcheggio Bovedo ed il parcheggio del centro congressi proponendo la realizzazione di un polo sportivo per la città costituendo di fatto un nuovo rapporto tra città e mare.

In linea generale gli interventi risultano i seguenti:

- a ovest, in adiacenza alla prevista stazione della Cabinovia, realizzazione di:

a) area park biciclette con accessi alla Cabinovia;

b) punto arrivo nuova pista ciclabile e nuovi percorsi pedonali;

- a nord, in adiacenza alla strada pubblica (Viale Miramare), realizzazione di:

a) nuova pista ciclabile,

b) manufatti a servizio delle aree sportive (bar, spogliatoi, depositi, uffici);

- a ovest realizzazione di collegamento pista ciclabile e percorsi pedonali;

- a sud realizzazione di percorsi pedonali alternati a nuovi manufatti a servizio dei campi sportivi ("dune");

- nella parte interna di spazi sportivi destinati a skate park, beach volley, padel (area destinata al gioco del padel mediante investimenti privati, non oggetto del PFTE), tennis e pallacanestro. Maggiori dettagli sul progetto sono desumibili dalla relazione Generale e dalla Relazione Tecnica; i lavori sono suddivisi per stralci, meglio evidenziati negli elaborati grafici e nelle già richiamate relazioni:

OPERE CIVILI

- Demolizioni dei fabbricati esistenti nell'area dei binari esistenti
- Scavi fondazionali e di sbancamento
- Esecuzione di Impermeabilizzazioni
- Fornitura e posa in opera di serramenti
- Restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela
- Realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali
- Verde urbano e arredo urbano (Dune)
- Partizioni interne
- Campo di gioco
- Finiture

OPERE STRUTTURALI

- Realizzazione fondazioni

IMPIANTI TECNOLOGICI

- Impianto idrico sanitario
- Impianto di climatizzazione invernale ed estiva con pompa di calore

- Impianto di illuminazione e di forza motrice
- Impianto fotovoltaico e solare termico
- Impianto di illuminazione pubblica

2. Le previsioni indicate sono rappresentate negli elaborati grafici allegati con riportato lo stato di fatto e di progetto. I locali sono previsti con caratteristiche conformi alla tipologia dell'attività a cui sono destinati. L'impiantistica sarà realizzata in conformità alla normativa vigente, mentre finiture e materiali sono previsti con caratteristiche adeguate agli standard richiesti sia in termini prestazionali che di sicurezza.

3. L'appalto, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi, comprende inoltre qualunque altra opera che sia necessaria per il completamento e la buona riuscita dei lavori in oggetto o che siano prescritti da speciali disposizioni di legge, emanate anche in corso dei lavori, anche se non specificate nei disegni e nel presente Capitolato. Le opere e gli impianti da eseguire dovranno essere compiuti in ogni loro parte a perfetta regola d'arte e corrispondere a quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche e norme di legge.

4. Le opere da eseguire, appena descritte sommariamente, sono più precisamente e compiutamente individuate dai disegni di progetto, dalle relazioni tecniche e dagli elementi descrittivi e dalle disposizioni di carattere particolare contenuti nelle descrizioni dell'Elenco Prezzi e dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte II ; pertanto tali elaborati sono idonei a fornire in via preliminare tutte le caratteristiche delle opere e degli impianti che formano oggetto dell'appalto ed atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto stesso.

5. Nessuna modifica al progetto come consegnato in sede di gara e successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, anche di lieve entità, potrà venire introdotta dall'Appaltatore nella progettazione definitiva ed esecutiva senza il preventivo assenso della Stazione Appaltante. Egli non potrà pretendere particolari compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, la precisazione di forme e/o dimensioni ordinate in sede esecutiva dalla Direzione Lavori, nell'interesse dell'opera, oppure per le eventuali sospensioni che, per ragioni tecniche ed organizzative dell'ente appaltante, gli venissero ordinate.

Qualora venissero richieste Stazione Appaltante, dopo le approvazioni di cui al successivo art. 12, prima o durante l'esecuzione dei lavori, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, l'appaltatore è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

L'Appaltatore dichiara di accettare sin d'ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali o alla richiesta di compensi particolari.

CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE

6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nonché più favorevole all'Amministrazione Appaltante, ad insindacabile giudizio della D.L., osservando il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto;
- c) capitolato speciale di appalto;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnica Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

d) gli elaborati del piano generale di sicurezza o il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del progetto esecutivo costituiti da relazioni, abachi e particolari, tavole grafiche e schemi, secondo il seguente ordine gerarchico d'importanza: di riferimento normativo, ambientale, funzionale, strutturale, e impiantistico; ed inoltre gli elaborati del progetto architettonico prevarranno su quelli del progetto strutturale, salvo necessità di modifica al progetto strutturale che comportino "variante sostanziale" al progetto approvato, e comunque tali modifiche potranno essere introdotte fatto salvo il parere favorevole del direttore dei lavori delle opere strutturali e del collaudatore delle stesse. Il progetto architettonico e strutturale prevale su quello degli impianti tecnologici. Nell'ambito degli elaborati grafici dello stesso progetto, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (ad esempio gli elaborati esecutivi in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 1:100, ecc.), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione, alla statica ed al funzionamento degli impianti;

e) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali;

f) norme del buon costruire, quali UNI, CNR, ISO, CEE, ecc.

6. L'Appaltatore, per il solo fatto di aver partecipato alla gara è tenuto a conoscere i documenti sopra elencati e il loro ordine gerarchico di importanza, di tutto ciò dovrà tener conto nel formulare l'offerta.

7. L'appaltatore dovrà procedere con tutta l'accortezza possibile per prevenire danni od infortuni a persone o cose. Dovrà inoltre mantenere sempre puliti i locali ed evitare di creare eccessivi disagi agli occupanti dello stabile. In particolare dovrà prestare la massima attenzione per evitare il diffondere di polvere e effettuare lavorazioni eccessivamente rumorose. L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le operazioni, compreso lo smontaggio, lo spostamento o rimozione di materiale, arredo attrezzature. L'appaltatore dovrà inoltre eseguire tutti gli interventi provvisori sugli impianti allo scopo di garantirne la funzionalità. Gli impianti e le apparecchiature e le attrezzature dovranno essere conservati salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori nei locali e baraccamenti dell'Impresa per essere poste in opera durante i lavori. In caso di loro danneggiamento o distruzione dovrà essere effettuata la loro riparazione o sostituzione a carico dell'impresa.

8. Si precisa che nella stesura dei prezzi si è tenuto conto anche degli oneri aggiuntivi sopra descritti, ivi compresa la particolarità dei lavori che dovranno essere eseguiti garantendo la funzionalità di tutte le operazioni di realizzazione dei lavori, pertanto l'impresa non potrà avanzare ulteriori richieste per manodopera od altro.

9. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

10. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

11. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

12. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a ba-

se di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. *il Capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;*
- b. *il presente Capitolato speciale;*
- c. *tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificati e approvati dalla Stazione Appaltante;*
- d. *il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;*
- e. *il POS*
- f. *l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;*
- g. *il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;*
- h. *le polizze di garanzia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37;*
- i. *il bando e il disciplinare di gara.*

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il vigente Codice dei contratti e relative modifiche/aggiornamenti apportati in conseguenza all'emanazione del D.L. 77/2021;
- il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) *le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;*
- b) *le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.*

2. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

3. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

4. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni

caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Disegni.

6. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

7. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, dello stato dei luoghi, della viabilità d'accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 23 e 24, troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno sempre essere rispettati i pareri degli Enti di cui al seguente elenco, reperiti sul progetto di fattibilità tecnica ed economica consegnato dall'Appaltatore in sede di gara:

- Parere della commissione CONI in relazione ai requisiti di omologabilità dell'impianto sportivo;
- Parere dei VVF in relazione ai temi di prevenzione incendi;
- Parere della ASUGI in relazione agli aspetti igienico-sanitari;
- Parere della Regione Friuli Venezia Giulia, della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, della Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e sistemi informativi, con parere di Insiel;
- Parere della Soprintendenza Archeologica Bella Arti e Paesaggio in relazione all'intervento nel suo complesso in merito al quale ha espresso motivate richieste di modifiche ed integrazioni progettuali in quanto sede oggetto di tutela paesaggistica, alle quali si è risposto con elaborato re-

datto dai progettisiti del PFTE, allegato negli atti di gara, quale documentazione guida per la redazione delle successive fasi progettuali;

- Parere di ARPAFVG;
- Parere della Direzione Marittima di Trieste, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera;
- Parere della Direzione Territoriale di RFI;
- Parere di Acegas-HeraLuce con prescrizioni riferite agli allacciamenti;
- Parere dell'Agenzia del Demanio;
- Parere dell'Autorità Portuale.

9. CLAUSOLA SOSPENSIVA

1. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non dare corso ad alcune o a tutte le parti del servizio successive alla progettazione definitiva, qualora per qualunque causa (quali ad esempio mancata conferma del Finanziamento da parte del Dipartimento dello Sport, parere negativo e/o ostativo in sede di Conferenza di Servizi, mancata proroga da parte degli Enti cofinanziatori, ecc.) ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tale caso nulla è dovuto all'Affidatario, se non le competenze effettivamente maturate per servizi prestati fino a quel momento.

2. Indisponibilità del progettista

La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione definitiva/esecutiva da parte del progettista individuato dall'Appaltatore comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell'Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e che non ricada nelle cause di esclusione indicate nello stesso bando di gara.

3. Errori od omissioni progettuali

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Qualora, dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo/esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario. In tale evenienza la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e del verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nel medesimo caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.

4. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione. Tale clausola viene prevista ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016.

10. MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 e come modificato dal D.L. 18/04/19 n°32.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei contratti. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

11. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO III TERMINI PER L'ESECUZIONE

12. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio alla progettazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio delle attività, per eventi oggettivamente imprevedibili, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il RUP provvede in via d'urgenza.

Per ogni richiesta di integrazione, conseguente alla conferenza di servizi o alla validazione delle varie fasi progettuali, potrà essere concesso un tempo massimo di **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi, scaduti i quali si applicherà la penale di cui all'art. 18 del presente CSA.

Ogni fase progettuale dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto stabilito nel bando e nell'accordo del finanziamento PNRR.

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

Nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie, nel rispetto delle Linee Guida del MIMS. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI, ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano le principali norme tecniche da rispettare nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, invitando a prendere in considerazione le eventuali ultime modifiche ed integrazioni apportate.

• **Norme in materia di contratti pubblici**

- D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, per le parti non abrogate;
- D.M. 49 del 07/03/2018 regolamento recante: “approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”;
- Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
- Linee Guida MIMS 2021 e ss.mm.ii.

• **Normativa per costruzione impianti sportivi**

- D.M. 18 Marzo 1996 “Norme di sicurezza per la Costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;
- D.M. 6 Giugno 2005 (I);
- D.M. 6 Giugno 2005 (II);
- Norme Coni per l’impiantistica sportiva approvate con Deliberazione n.149 del 6 maggio 2008;
- Regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del Coni sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva approvato con Deliberazione n.1470 del 3 luglio 2012;
- Regolamenti delle Federazioni Sportive ed in particolare quelli relativi alla Pallacanestro (FIP), Pallavolo e Beach Volley (FIPAV), Tennis e Paddle (FIT), Skateboard (FISR).

• **Normativa urbanistica**

- D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii;
- D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2);
- D.P.R. 616/77 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382”;
- D.P.R. 383/94 e ss.mm.ii;
- Strumenti di Piano del Comune interessato, di indirizzo (PSC, RUC e relative Norme e regolamenti) e di attuazione (piano particolareggiato sopra detto);
- L.R 5/12/77 n. 56 Legge Urbanistica Regionale e ss.mm.ii.

• **Normativa strutturale**

- D.M. 17/01/2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” e ss.mm.ii;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- O.P.C.M. 20/03/2003, n. 3274 e ss.mm.ii.;
- O.P.C.M. 08/07/2004 n. 3362 e ss.mm.ii;
- Circolari Ministeriali Applicativa n.7 del 21/01/2019 e ss.mm.ii.

• **Norme in materia di risparmio/contenimento energetico**

- Legge 09/01/21991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e ss.mm.ii;
- Direttiva europea 2002/91/CE;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e ss.mm.ii;
- D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e ss.mm.ii;
- D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e ss.mm.ii relativi Decreti Attuativi;
- Decreto 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e ss.mm.ii;
- Norme in materia di sostenibilità ambientale;
- Decreto 11/01/2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” e ss.mm.ii.

• **Norme in materia di sicurezza**

- D.Lgs. 81/08 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi provvedimenti” e ss.mm.ii.
- D.P.G.R.T. 18/12/2013, n. 75/R “regolamento riguardante le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza” e ss.mm.ii.

• **Norme in materia di antincendio**

- D.P.R. 01/08/2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi” e ss.mm.ii.

• **Norme in materia di impianti**

- D.M. 22/01/2008, n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici” e ss.mm.ii;
- DP.R. 16/04/2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari” e ss.mm.ii.

• **Norme in materia di acustica**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- L. 26/10/1995, N. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e ss.mm.ii;
- D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e ss.mm.ii.

• **Norme in materia ambientale**

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;
- Legge 27/03/1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.” e ss.mm.ii;
- “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie” allegate al decreto ministeriale 6 settembre 1994, emanato dal Ministero della sanità, recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (nel seguito: normative amianto);
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

• **Norme in materia di tutela dei beni culturali**

- D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
- D.P.C.M. 09/02/2011 valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle NTC del D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii.

• **Norme in materia di geotecnica**

- “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, approvate con D.M. 11/03/1988 del Ministero dei lavori pubblici.

• **Norme in materia di Progettazione in BIM**

- D.M. n. 560 del 01/12/2017 concernente le modalità ed i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
- l’edilizia e le infrastrutture;
- UNI 11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi;
- UNI 11337- 4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e
- oggetti;
- UNI 11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati;
- UNI 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo;
- UNI 11337- 7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle

- figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa;
- UNI/CT 033/GL 05 "Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia" -bim guidance for infrastructure bodies;
 - ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles;
 - ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets.

• **Norme in materia di vincoli DNSH**

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. "requisiti minimi");
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020 , n. 73 . Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 387/2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ("testo unico ambientale");
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
- Linee Guida alla compilazione delle schede di Valutazione DNSH, Allegato III, compilazione schede;
- "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

• **Norme per progettazione nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 18/2009**

- Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Legge 328/2000;
- D.P.R. n. 503 del 24/04/1996 – “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e ss.mm.ii.;
- DPR 503/1996;
- Legge 4/2004;
- Decreto legislativo 106/2018;
- Decreto-legge 76/2020;
- Legge 67/2006 ;
- Decreto legislativo 66/2017 recante “norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Legge 112/2016;
- Linee guida per la redazione dei report di monitoraggio del PNRR in materia di disabilità, a cura dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità, a cura del Ministero per le Disabilità.

• Norme in materia di Progettazione nZEB

- D.Lgs 192/2005;
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
- Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;
- Decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della L.27/12/2006 n. 296, ha approvato il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione".

PROGETTO DEFINITIVO

1. La progettazione definitiva dovrà essere redatta nel pieno rispetto di quanto richiamato nella Relazione di Sostenibilità dell'opera di cui al PFTE; il PFTE costituisce dunque elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva. L'Appaltatore si impegna a redigere il progetto definitivo in coerenza progettuale con il PFTE approvato e a recepire nello stesso tutte le prescrizioni riferibili alla fase progettuale antecedente contenute nei documenti allegati al bando di gara ed emerse in fase di Conferenza dei Servizi Preliminare. In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del prezzario predisposto dalla regione, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, secondo quanto previsto all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016
2. La progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di **60 (sessanta)** giorni decorrenti dall'apposito provvedimento emesso dal RUP successivo all'atto di aggiudicazione della gara.
3. In accordo all'articolo 26, comma 1, del codice dei contratti, la stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto definitivo e la sua conformità alla normativa vigente. Al contradditto-

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

rio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, del codice dei contratti.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, l'approvazione del progetto definitivo da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
6. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi del successivo comma.
7. La progettazione definitiva deve essere verificata, validata e approvata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del codice dei contratti, le Linee Guida n. 1 ANAC, e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'art. 13, nonché per l'esecuzione dei lavori.
8. La Stazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio potrà chiedere modifiche e/o integrazioni al progetto definitivo senza che l'appaltatore abbia diritto ad alcun indennizzo o emolumento ulteriore sempreché le stesse modifiche siano derivate da prescrizioni degli enti o degli uffici comunali e in quest'ultimo caso sempre che siano strettamente necessarie al funzionamento della struttura.
9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, costituisce parte integrante del progetto definitivo il PSC di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
10. La progettazione definitiva di cui al comma 1, deve intendersi integrata a tutti gli effetti e senza ulteriori formalità, con le eventuali prescrizioni e indicazioni inderogabili imposte dai diversi organi competenti, che ne costituiscono parte sostanziale.
Tali integrazioni hanno carattere di prevalenza e sono compensate all'interno degli importi delle prestazioni previste a base di gara, senza altri compensi, indennizzi o corrispettivi a qualsiasi titolo. Tuttavia il RUP con apposito ordine di servizio, oltre a richiedere effettuazione di indagini, studi e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelle del PFTE, può concedere motivatamente una proroga del termine strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

PROGETTO ESECUTIVO

11. La progettazione esecutiva deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 nonché agli artt. da 33 a 43 del d.p.r. n. 207/2010. In particolare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

12. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di **40 (quaranta) giorni** decorrenti dall'apposito provvedimento emesso dal RUP successivo all'atto di approvazione della progettazione definitiva da parte del RUP stesso. Il progetto strutturale, completo di tutta la documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione regionale di cui alla L.R. 16/2009, deve essere preventivamente consegnato

entro **20 (venti) giorni**, decorrenti sempre dal provvedimento del RUP. Il progettista deve altresì, qualora lo ritenesse opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo del D.P.R. 207/2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

13. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto consegnato. Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

14. Sono ammesse variazioni in sede di progettazione esecutiva esclusivamente al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) del codice dei contratti.

15. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti. In sede di approvazione delle varianti può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 1, adeguata alla complessità e importanza della variante. Le varianti sono valutate in base ai prezzi di cui all'art. 31 e sono approvate tempestivamente unitamente all'eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

16. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

17. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

18. Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti nella documentazione di gara, disciplinati dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 Gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 e DM 23-06-2022, con particolare riguardo a:

- Inserimento naturalistico e paesaggistico
- Sistemazione aree a verde
- Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli
- Conservazione dei caratteri morfologici
- Approvvigionamento energetico
- Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico
- Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo
- Infrastrutturazione primaria: raccolta, depurazione e riuso acque meteoriche
- Infrastrutturazione primaria: aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti
- Infrastrutturazione primaria: impianto di pubblica illuminazione
- Infrastrutturazione primaria: sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche
- Rapporto sullo stato dell'ambiente
- Diagnosi energetica
- Prestazione energetica

- Approvvigionamento energetico
- Risparmio idrico
- Qualità ambientale interna
- Piano di manutenzione dell'opera
- Fine vita
- Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
- Criteri specifici per i componenti edilizi
- Demolizioni e rimozioni dei materiali
- Materiali usati nel cantiere
- Prestazioni ambientali
- Verifiche ispettive

Il progettista deve dimostrare la conformità ai CAM presentando la documentazione stabilita per ciascun criterio ambientale minimo indicato dalla stazione appaltante.

13. VERIFICA ED APPROVAZIONE ED EVENTUALI RITARDI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

1. In accordo all'articolo 26, comma 1, del codice dei contratti, la stazione appaltante verifica la rispondenza di ogni fase progettuale e la sua conformità alla normativa vigente. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

2. La verifica viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, del codice dei contratti.

3. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, l'approvazione del progetto da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.

4. Le attività di progettazione definitiva/esecutiva si intendono comprensive di quanto necessario al fine di prestare alla Committenza tutto il supporto necessario per l'ottenimento dei necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni nonché per la verifica e validazione della progettazione definitiva/esecutiva da eseguirsi secondo quanto previsto dall'art. 26 del codice dei contratti.

5. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi del successivo comma 6.

6. Non è meritevole di approvazione la progettazione definitiva ed esecutiva:

- che si discosta dalla progettazione della rispettiva fase precedente approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

- nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all'Art. 12.
7. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 15, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto strutturale e del progetto esecutivo previsti dall'Art. 11, comma 1, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale giornaliera nella misura di cui al comma 8.
8. La penale è determinata nella misura prevista dall'Art. 19, comma 1, pari all'**1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)** della quota di riferimento della singola prestazione dell'importo contrattuale.
9. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione definitiva o esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione della relativa fase progettuale da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.
10. La penale è trattenuta sul pagamento di cui all'Art. 28.

14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 20 giorni decorrenti dalla data di approvazione della progettazione esecutiva, salva la possibilità della consegna in via di urgenza, anche nelle more della verifica dell'efficacia, subito dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 8 del Decreto Semplificazioni. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del D.M. 49/2018, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **430 (quattrocentotrenta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. È prevista inoltre, in caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante, consegne parziali in funzione delle esigenze.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche; si è inoltre tenuto conto dei tempi occorrenti per l'installazione e la disinstallazione del cantiere.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori e al programma dei lavori, di cui all'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, redatto dall'appaltatore con l'offerta tecnica consegnata in sede di gara.

16. PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15. Le eventuali richieste di proroga per la consegna degli elaborati progettuali devono essere inoltrate al RUP almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art.12.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche successivamente al termine di cui al comma precedente, comunque prima delle scadenze di cui agli artt.12 e 15, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, che la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime

entro 5 (cinque) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 10 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 5 giorni e a 2 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui agli art.12 e 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2, 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

7. Al momento della redazione del certificato di ultimazione dei lavori può essere assegnato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità della redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

8. Tutte le richieste di proroghe di cui ai commi precedenti sono valutate dal RUP nelle more del rispetto delle tempistiche imposte dal bando del PNRR e dal cronoprogramma di progetto allegato al PFTE.

17. SOSPENSIONI

• SOSPENSIONE ORDINATE DALLA DIREZIONE LAVORI

1. In casi di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'art. 40, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b. l'adeguata motivazione a cura della DL;

c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, e dell'art. 10 del D.M. 49/2018 in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso

dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 15, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

8. In generale trova applicazione l'art. 107 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 10 DM 49/2018.

• **SOSPENSIONE ORDINATE DAL R.U.P.**

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a. in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'art. 40.

5. In generale trova applicazione l'art. 107 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 10 DM 49/2018.

18. PENALI IN CASO DI RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a

dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille euro)** dell'importo contrattuale.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nella consegna degli elaborati delle diverse fasi progettuali, rispetto ai tempi concessi ai sensi all'art.11;

b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 15;

c) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 15;

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

f) nel rispetto delle soglie temporali fissate nel programma esecutivo dei lavori presentato dall'appaltatore di cui all'art. 19.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 3 lettere b) ed f) è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19.

5. La penale di cui al comma 3, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, ove previsto dal progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 57.

8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 113-bis del Codice; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

11. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, **un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo** determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, in sede di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, anche in riferimento all'applicazione delle penali di cui all'art. 18; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.L., mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato;
- f) per sospensioni e proroghe lavori.

3. Il programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore è considerato integrativo del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto di tale cronoprogramma, che può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnica Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva:
 - la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione definitiva o esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione definitiva ed esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
5. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

6. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, in modo che l'importo complessivo delle penali, determinate ai sensi del precedente art. 18, superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del codice dei contratti.

2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, come indicate dall'appaltatore sul programma esecutivo dei lavori, o comunque il ritardo imputabile all'appaltatore nelle singole fasi progettazione di cui all'art.11 o inizio lavori di cui all'art.14, superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

3. La risoluzione del contratto di cui al comma 1 e 2, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

6. In generale trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

CAPO IV CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

22. LAVORI A CORPO

1. La valutazione delle opere computate a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della singola opera a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di cui all'art. 4 del presente CSA. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

4. I sotto-corpi d'opera sono equivalenti alle categorie omogenee come riportate in calce al computo metrico estimativo e all'art. 4 del presente CSA.

23. LAVORI A MISURA

1. Al di là di quelli già individuati come lavori a misura ai sensi dell'art. 4 del presente CSA, la misurazione e la valutazione di quelli eventuali e/o ulteriori (sempre a misura), laddove in sede di variante in corso di contratto sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti del progetto.

4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

24. LAVORI IN ECONOMIA

Non sono ammessi lavori in economia.

25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÉ D'OPERA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. I manufatti relativi a carpenteria metallica e le apparecchiature complesse, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'articolo 28 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 28, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO V DISCIPLINA ECONOMICA

26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'anticipazione può essere riconosciuta per un importo non superiore complessivamente al 30% per cento del prezzo (importo contrattuale).
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori.
3. Tale importo anticipato verrà recuperato progressivamente negli Stati di avanzamento.
4. Trova applicazione l'art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti.

27. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a 400.000,00 Euro (quattrocentomila/00 euro), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale e all'art. 14 del D.M. 49/2018.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
 - c. al netto della ritenuta dello **0,5 %** (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
3. a garanzia del perfetto adempimento dell'obbligo in capo all'appaltatore, della tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori di tutte le certificazioni e della documentazione di conformità pertinente ad ogni lavorazione dell'appalto, sarà disposta, sull'importo netto complessivo dei lavori relativamente ad ogni SAL una ritenuta del 5 % (cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, solo dopo il ricevimento della documentazione completa e corretta, come indicato agli art. 58 e 59;
4. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la D.L. redige la contabilità ai sensi dell'art. 14 D.M. 49/2018 ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 27, comma 2.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

8. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione.

28. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Prima dell'emissione del conto finale, e quindi della sua successiva liquidazione, l'appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione come indicata all'art 58 del presente CSA. In assenza della documentazione completa di cui all'art. 58 il Direttore dei Lavori non può emettere il conto finale dei lavori.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 57 previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 57;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ed inoltre:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 55, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2;

c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

f) è onere a carico dell'appaltatore provvedere a redigere e successivamente consegnare alla Direzione Lavori, senza alcun compenso, i disegni necessari alla contabilizzazione delle opere oggetto dell'appalto nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite. Tali disegni dovranno essere consegnati su supporto digitale alla Direzione Lavori. Il tipo di intestazione nonché le modalità di numerazione degli elaborati sarà fornito dalla Direzione Lavori stessa. Tali elaborati grafici, oltre a costituire i disegni di contabilità, dovranno essere consegnati al concessionario come "as built". Gli elaborati grafici, dovendo costituire il disegno di contabilità da allegare ad ogni stato d'avanzamento, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della predisposizione della documentazione relativa allo Stato d'avanzamento dei lavori. La mancata consegna di tali elaborati pregiudica l'elaborazione dello Stato d'avanzamento, con conseguente mancanza d'emissione del Certificato di pagamento. Il certificato di pagamento sarà sottoposto alla firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento al fine del pagamento degli importi in esso previsti, nei tempi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di Legge (art 14 del D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 05/06/2003).

2. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contrat-

to ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

30. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

31. MODIFICA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per quanto previsto di seguito.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nella misura del 80% (ottanta per cento) della percentuale eccedente il 5% (cinque per cento), alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), la stazione appaltante non può procedere a compensazione

in aumento assumendo o utilizzando impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante medesima, salvo quanto previsto al comma 8 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 limitatamente alle tipologie di opere previste in tale richiamata disposizione;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori salvo quanto già quantificato e liquidato con l'ultimo stato di avanzamento lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

4. La revisione dei prezzi deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali attestanti l'effettivo incremento del costo delle materie prime. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e 3.

5. La revisione dei prezzi non può comunque essere richiesta per tutte le lavorazioni eseguite nei primi 12 (dodici) mesi dell'appalto a far data dall'inizio lavori e comunque non può essere richiesta successivamente all'emissione del conto finale dell'opera di cui al D.M. 49/2018.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in ordine alle modalità di revisione prezzi si rinvia al disposto dell'art. 29 del D.L. 4 /2022 e ss.mm.ii.

32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 27, non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente

esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti e 48 del presente CSA.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO VI GARANZIE E ASSICURAZIONI

34. GARANZIA PROVVISORIA

1. È dovuta, in ragione della soglia di valore della procedura di affidamento, e quindi della non applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020, nel testo vigente, la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta.

2. Per l'ammontare della stessa, la costituzione, il contenuto, le possibili riduzioni ed ogni ulteriore aspetto, si opera un integrale rinvio all'art. 93 del Codice di contratti.

35. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, all'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 57; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 35 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 36 sono ridotti nelle misure ed alle condizioni ivi previste.

37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 14, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 57 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'art. 57 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'art. 57. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma corrispondente all'importo di contratto;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- b) prevedere la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per € 3.000.000,00 (tremilioni);
- c) prevedere la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni)
- d) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori agiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 3, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
6. Come previsto dall'art. 103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore o pari al 40 per cento del valore dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per la durata di dieci anni e con un indennizzo minimo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata sino ad un massimo di 500.000 di euro.

CAPO VII DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

38. RISPETTO DELLA SOSTENIBILITA' DELL'OPERA

L'esecuzione delle opere dovrà essere condotta nel pieno rispetto di quanto richiamato nella Relazione di Sostenibilità dell'opera di cui al PFTE e quindi nel progetto definitivo ed esecutivo.

39. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La variazione dei lavori è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 149 comma 2 è stabilita la soglia del 20% per le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
3. Le modifiche di cui al presente articolo devono trovare copertura nel quadro economico complessivo dell'opera e dovranno comunque essere concordate ed approvate sulla base di una nuova variante, eventualmente redatta in base a nuovi prezzi approvati dal RUP.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

4. In tal caso la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore, che non può far valere il diritto alla risoluzione, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

40. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Trova applicazione l'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

41. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi del progetto esecutivo.

2. Se tra i prezzi dell'elenco prezzi di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezziario di cui al successivo comma 3, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i lavori (Prezzario della Regione Friuli ed. 2022 e Prezzario del Comune di Trieste ed. 2018 o eventuali loro aggiornamenti), in assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorità rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in più prezziari, sono considerati primariamente quelli del Prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia, secondariamente quelli del Prezzario del Comune di Trieste e in mancanza di questi, successivamente, quelli medi degli altri prezziari.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

42. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- d) il DURC, ai sensi dell'articolo 55;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 45;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art. 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

43. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA IN CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 42, commi 1, 2, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.

44. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 45.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 15 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 14, dandone atto nel verbale di consegna;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli art.17 e 18.

4. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

45. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

46. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo

89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 42.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 44.

47. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CAPO IX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

48. SUBAPPALTO

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto.
2. Sono ammessi il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. A norma dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 , l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dal nuovo codice degli appalti;
 - d) che il soggetto affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato ;
 - e) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31/05/65, n. 575 e s.m.i. Per la verifica di tale requisito, l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 03/06/98, n. 252 e s.m.;
 - f) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'Associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
 - g) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società Cooperativa per Azioni o a Responsabilità Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole Società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;

h) che contestualmente all'istanza l'Impresa appaltatrice deposita la dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.

4. A norma del nuovo codice degli appalti, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione decorsi trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.

5. Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

6. L'affidamento in subappalto di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

7. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le Imprese subappaltatrici si impegnino a osservare le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

8. Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

9. L'Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto è tenuta al rispetto delle norme fissate dal D. Lgs. 50/2016 in materia di trasmissione di documentazione all'Amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.

10. È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

11. In mancanza di tali adempimenti, si procederà secondo quanto esposto:

a) il subappaltatore potrà informare la Stazione appaltante depositando copia delle fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo;

b) nel caso in cui l'appaltatore non deposita le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la Stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;

c) nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore;

d) nel caso in cui il direttore dei lavori dichiari che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato;

e) in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della Stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.

12. Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Si precisa che, per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.

13. Si precisa che ai sensi dell'art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate.

14. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

15. Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

16. Per quanto riguarda le opere specialistiche OS, le stesse possono essere subappaltate in purché le ditte siano in possesso dei requisiti.

49. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP, al Direttore dei Lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno dieci (10) giorni prima dell'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

50. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art.105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

0. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

1. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO X CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

51. DISCIPLINA DELLE RISERVE

1. Ai sensi dall'art. 9 del Decreto n. 49 dd. 07.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle riserve, si specifica quanto segue:

A. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

1. Il Direttore dei Lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze o., mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

B. Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto 7 marzo 2018 n.49, è facoltà del Direttore dei Lavori provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

2. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva oggetto di riserve.

3. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

4. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

5. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

6. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, redige una relazione riservata al RUP contenente le sue motivate deduzioni e valutazioni economiche in merito. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle prete-

se dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

7. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

C. Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

D. Conto finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio applicativi impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnica Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

3. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.

4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

E) Collaudo

1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato e dal D.Lgs 50/2016. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo, oltre alla documentazione, di cui al punto D) precedente, anche le relazioni riservate sia del direttore dei lavori che del responsabile del procedimento, sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

2. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate con riferimento alle riserve. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

3. Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i ed al DPR n. 207/2010 per le parti attualmente ancora vigenti.

52. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. La Stazione appaltante, anche se non obbligatorio, ha la facoltà di procedere, prima dell'avvio dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, alla costituzione di un collegio consultivo tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della L. n. 120/2020, nel testo vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 51, comma 1, lett. e) del D.L. n. 77/2021.

2. La disciplina del funzionamento di tale organo è quella stabilita dal succitato art. 6, ai commi 2, 3, 7 e 8, avendo riguardo comunque ai provvedimenti di cui al comma 8-bis

53. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, e comunque in caso di mancata definizione delle questioni insorte da parte del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'articolo 51, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

54. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori

le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

55. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 57, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e in corso di validità.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 57.

4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

56. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Per i casi di risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

CAPO XI DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

57. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la D.L. redige, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui al comma 1, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti al comma 1 del presente articolo.

4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori diviene inefficace se trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'emissione l'appaltatore non ha prodotto tutte le certificazioni e documentazioni previste dall'art. 58 del presente C.S A..

58. DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI

elaborati "as built"

1. Gli elaborati "as built", in protocollo BIM analogo a quello di progetto, dovranno essere presentati in 3 (tre) copie cartacee, in particolare saranno considerati documenti integranti e propedeutici le relazioni fotografiche inerenti alle opere interrato o nascoste a soffitto come ad esempio (indicativo e non esaustivo) fognature, sottoservizi, allacciamenti impiantistici a controsoffitto, intercettazioni etc.... La completezza documentale della documentazione "as built" è meglio specificata nei capitolati tecnici, nelle normative specifiche della disciplina progettuale a cui si riferiscono, nei regolamenti edilizi nel caso in cui copia debba essere allegata per ottenere l'agibilità degli edifici. Si chiarisce che gli elaborati "as built" riguardano tutte le discipline progettuali e quindi strutture, edilizia, impiantistica etc...

Certificazioni REI

2. Le certificazioni devono essere prodotte in rispetto ai seguenti tre step fondamentali:

- certificazione del produttore delle caratteristiche di resistenza o reazione al fuoco, tale certificazione deve essere accompagnata dalle modalità di posa in opera che permettano di garantire le prestazioni del materiale fornito;
- prova documentale che il materiale di cui al precedente punto sia consegnato nel cantiere in oggetto;
- certificazione di colui il quale posa in opera il materiale di rispondenza alle prescrizioni del precedente punto 1.

3. È necessario chiarire che tali certificazioni NON devono essere prodotte a fine cantiere bensì nei seguenti tempi;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- allegate alla scheda materiali sottoposta ad approvazione;
- in concomitanza con l'arrivo del materiale in cantiere;
- in occasione della posa del materiale.

4. Le certificazioni devono essere redatte sulla base della modulistica a disposizione nel sito www.vigilfuoco.it. A titolo indicativo la modulistica da utilizzare e da consegnare per approvazione allo scrivente è la seguente;

- Modello CERT. REI – certificazione di RESISTENZA AL FUOCO di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Modello REL REI – relazione valutativa della RESISTENZA AL FUOCO di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Modello DICH. CORRISP. – dichiarazione di CORRISPONDENZA IN OPERA di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Modello RIV. PROT. – dichiarazione di CORRETTA POSA dei RIVESTIMENTI PROTETTIVI (vernici intumescenti, intonaci, lastre) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della RESISTENZA AL FUOCO;
- Modello DICH. CONF – dichiarazione di conformità nel settore della REAZIONE AL FUOCO ai sensi del D.M. 26 giugno 1984;
- Modello DICH. POSA OPERA – dichiarazione posa in opera dei materiali classificati ai fini della REAZIONE AL FUOCO (compresi i prodotti verniciati ignifughi di cui al D.M. 6.3.92) delle porte ed altri elementi di chiusura e dei prodotti con funzione di compartimentazione classificati ai fini della RESISTENZA AL FUOCO;
- Modello CERT.IMP. – certificazione di impianto rilevanti ai fini della sicurezza antincendio in assenza di progetto ma non ricadente nel campo di applicazione del Decreto N.37 del 22 gennaio 2008 - Ex L. 46/90;
- Modello DICH. IMP – dichiarazione di CORRETTA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI con progetto o di componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio;
- Modulistica per omologazione porte REI;
- Modulistica omologazione impianti di spegnimento.

5. Per quanto concerne la RESISTENZA AL FUOCO, la certificazione mod. CERT. REI insieme alla dichiarazione di corrispondenza in opera mod. DICH. CORRISP. alla dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi mod. DICH. RIV. PROT. e mod. DICH. POSA OPERA RELATIVA ai prodotti di ripristino delle compartimentazioni, deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Invece le relazioni valutative mod. REL REI e/o i rapporti di prova sperimentale, sono trattenute dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli, in conformità a quanto disposto dal punto 1.2 dell'Allegato II del D.M. 4.5.1998.

La prova sperimentale di laboratorio può essere utilizzata direttamente come certificazione, senza valutazioni ulteriori di integrazione, solo se riproduce esattamente l'elemento in opera per quanto riguarda geometria, dimensioni, composizione dei materiali, loro disposizione e caratteristiche chimico fisiche, condizioni di incendio, condizioni di vincolo, di posa e situazione di carico. Nei casi in cui anche solo uno di questi fattori non corrisponda alla realtà la valutazione dovrà essere condotta per altra via.

6. Per quanto concerne la REAZIONE AL FUOCO, la dichiarazione DICH. POSA OPERA deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del venditore o produttore su mod. DICH. CONF. ed eventuale omologazione; ove quest'ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.

Certificazioni di conformità degli impianti (Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008) - Ex L. 46/90

7. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato al Decreto N. 37 stesso, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell'impianto.

8. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

9. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione deve essere espressamente indicata la compatibilità a tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

10. Secondo il Decreto N. 37 del 22 gennaio 2008, certificazione di conformità deve essere prodotta per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

11. Tali impianti sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Documentazione per il collaudo statico delle opere strutturali

12. Per la predisposizione della documentazione del collaudo statico è propedeutica la seguente documentazione;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A1- Certificati di verifica della qualità forniture barre da c.a. e relative prove di laboratorio su prelievi di cantiere (barre e/o reti elett.), nella quantità prescritta da vigente normativa.

A2- Certificati di collaudo interno (EN 10204) allegati alle forniture di acciaio da carpenteria (scale, passerelle, coperture, particolari dispositivi di connessione meccanica, ecc...) e relative prove di laboratorio su prelievi di cantiere (profilati principali) in quantità prescritta da vigente normativa.

A3- Certificati di prova di Laboratorio Ufficiale autorizzato (L. 1086/71) dei prelievi di cantiere (1 prelievo = 2 cubetti) per miscele omogenee di calcestruzzo, nella quantità prescritta da vigente normativa. Eventuali prove su prelievi di carote in situ da concordare tra ufficio D.L. e collaudatore.

13. Relazione a strutture ultimate (con dichiarazione di conformità esecutiva alle previsioni e prescrizioni del progetto e dichiarazione di corretta posa degli elementi prefabbricati) del D.L. in stabilimento degli elementi prefabbricati, con allegate certificazioni di fornitura e di prova in laboratorio ufficiale dei materiali (calcestruzzo, acciai da c.a. e da c.a.p.). Eventuale attestazione in corso di validità del S.T.C. del Consiglio Superiore dei LL.PP. per eventuali manufatti prodotti in serie dichiarata.

A5- Documentazione "as built" (relazioni ed elaborati grafici) per integrazione pratica deposito c.a. del progetto complessivo delle strutture;

A6- Rapporti tecnici di prova (corredati da certificati di taratura della strumentazione utilizzata), in merito alle prove di carico eseguite in stabilimento e/o cantiere, al fine di permetterne la corretta verbalizzazione.

A7- elenco registro dei getti al fine di mandare in laboratorio il secondo gruppo di cubetti di cls e spezzoni di armatura.

A8- certificazione prestazionali dei serramenti (trasmissione, marchiatura CE);

A9- Manuali d'uso e manutenzioni di tutte le componentistiche installate in modo particolare per le opere impiantistiche

Altre documentazioni

14. Tra le altre documentazioni sono ricomprese tutte le certificazioni o tutti gli elaborati richiamati nella modulistica per la richiesta di agibilità, la richiesta di C.P.I. o tutte le richieste atto ad ottenere l'utilizzabilità dell'opera presso gli enti preposti secondo quanto previsto dalla Legge.

Tutta la documentazione sotto riportata deve essere trasmessa tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al Direttore Lavori, in modo particolare tutte le certificazioni dei prodotti con caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere consegnata contestualmente alla fine della loro installazione.

59. APPROVAZIONE DEI MATERIALI

1. È fatto obbligo all'appaltatore redigere il programma esecutivo di esecuzione dell'opera tenendo nella dovuta considerazione che l'inizio delle provviste e forniture può avvenire solo a valle dell'approvazione del "progetto costruttivo" e/o "scheda dei materiali" dei magisteri di principale importanza dal punto di vista della funzionalità della estetica o della tecnologica.

2. La scheda materiali dovrà riportare le seguenti documentazioni di cui si allega modulo:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SCHEDA MATERIALI sottomissione/approvazione			Oggetto lavori: Pag. 1 di ____		
Ufficio di Direzione Lavori: <small>DIRETTORE DEI LAVORI:</small>			Impresa Affidataria:		
Committente:			ANNO:		
			<small>Revisione modello:</small>		
<small>scheda n.</small>	<small>revisione n.</small>	<small>data presentazione</small>	<small>tipologia del materiale proposto</small>		<small>NOTE</small>
			<input type="checkbox"/> opere edili <input type="checkbox"/> impianti elettrici <input type="checkbox"/> opere strutturali <input type="checkbox"/> attrezzature-arredi <input type="checkbox"/> impianti meccanici <input type="checkbox"/>		
SEZIONE 1 - PRESENTAZIONE MATERIALE <small>(a cura dell'Impresa Appaltatrice)</small>					
RIFERIMENTI CONTRATTUALI					
Riferimento Articolo di Elenco Prezzi			altri riferimenti:		
Voce descrittiva <small>(sintetica con le caratteristiche principali):</small>					
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE PROPOSTO					
PRODUTTORE:			DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:		
MARCA:			<input type="checkbox"/> Scheda Tecnica <input type="checkbox"/> Documentazione fotografica <input type="checkbox"/> Dichiarazione di conformità CE <input type="checkbox"/> Relazione tecnica <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Voce di E.P.U. <input type="checkbox"/> Campioni <input type="checkbox"/> C.M.E. articolo in esame <input type="checkbox"/> Esiti: rif. verb. di prelievo n. <input type="checkbox"/> Altro		
MODELLO:					
<small>firma appaltatore:</small>		<small>data:</small>			
<small>firma delegat:</small>					
<small>PER RICEVUTA DA PARTE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI:</small> _____ <small>DATA:</small> _____					
SEZIONE 2 - APPROVAZIONE MATERIALE <small>(a cura del Direttore dei Lavori & Direttori Operativi per il DL)</small>					
VERBALE DI ACCETTAZIONE MATERIALE					
<input type="checkbox"/> SI APPROVA: <input type="checkbox"/> NON SI APPROVA: <input type="checkbox"/> RICHIESTA INTEGRAZIONI:			<small>NOTE:</small>		
<small>firma il DIRETTORE DEI LAVORI:</small>		<small>data:</small>	<small>visto del R.U.P.:</small>		<small>data:</small>
<small>firma il DIRETTORE OPERATIVO:</small>		<small>data:</small>	<small>per ricevuta da parte dell'Impresa:</small>		<small>data:</small>

3. Per approvazione si intende esplicitamente:
 - approvazione da parte del Direttore dei Lavori;
 - campionamento e approvazione da parte della Soprintendenza come da prescrizioni imposte dalla Soprintendenza e contenute nei pareri allegati al presente C.S.A.
4. La verifica di completezza documentale prima e rispondenza ai requisiti del C.S.A. poi per una “scheda materiali”, o per un “progetto costruttivo” o per una “campionatura” può avvenire entro il termine massimo di giorni 10 (diconsi dieci) naturali e consecutivi. L’esito dei campionamenti verrà comunque trascritto in idonei verbali in contraddittorio che saranno sottoscritti dall’appaltatore e dal Direttore dei Lavori. L’esito negativo delle verifiche condotte nelle “schede materiali” o del “progetto costruttivo” o dei “campionamenti” comporterà l’obbligo, in capo all’appaltatore, di provvedere a ripresentare dette schede o riformulare il campionamento entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi fintanto da ottenere l’assenso del Direttore dei Lavori venendo poi reiterate le tempistiche dettate nelle suddette fasi. Si precisa che i “progetti costruttivi” e le “schede materiali” non saranno esaminati se non saranno completi ed esaurienti in ogni loro parte.
5. Eventuali ritardi nell’approvvigionamento dei materiali a causa di mancata approvazione delle schede tecniche saranno ascrivibili a inadempimento dell’appaltatore con le relative conseguenze contrattuali;

60. TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il collaudo finale è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, presso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 57, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 57 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 206, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Qualora la Stazione Appaltante non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Trova applicazione l'art. 237 del Regolamento.
7. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
8. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

61. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 61, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 57, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 57, comma 3.

CAPO XII NORME FINALI

62. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dalla DL in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti compresi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte subappaltatrici o subaffidatarie e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera, assistenze murarie (tracciamento, fori su muratura da eseguirsi tramite carotatrice, demolitore, taglio con sega diamantata, chiusura delle tracce) ed ogni altra onere da attuare per la corretta installazione; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore

h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera, assistenze murarie (tracciamento, fori su muratura da eseguirsi tramite carotatrice, demolitore,

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

taglio con sega diamantata, chiusura delle tracce con idonei materiali compreso prodotti REI) ed ogni altra onere da attuare per la corretta installazione; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

i) la dotazione degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, per il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, dei materiali e dei manufatti compresi dal presente appalto approvvigionati o materiali di demolizione da trasportare a rifiuto;

j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n) i sondaggi propedeutici alla verifica della stratigrafia del terreno in funzione di opere strutturali da eseguire, i sondaggi dello stato di fatto delle fondazioni dell'edificio esistente qualora siano previste opere fondazionali di consolidamento o interventi a quota delle fondazioni;

o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- u) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- v) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- w) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- x) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- z) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- aa) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista di sicurezza;
- bb) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- cc) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- dd) esecuzione delle prove relative alla presenza di gas radon sia prima dei lavori che ad esecuzione avvenuta del vuoto sanitario al piano seminterrato.
- ee) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- ff) Tutte le analisi di laboratorio previste dalla normativa terre rocce da scavo e relativa documentazione;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- gg) Verifica e controlli prima dei lavori delle linee interferenti interrato, con controllo quote diametri e posizionamenti, inoltre eventuali ripristini secondo le normative vigenti in modo da rendere funzionale la struttura;
- hh) Redazione e consegna di tutta la documentazione e degli elaborati previsti a norma di legge inerenti la L.R. 24/2015 con particolare riferimento all'art. 5, lett. b e art. 6 a firma di un tecnico abilitato, così come sono a carico della ditta appaltatrice i calcoli relativi alla linea vita firmati da tecnico;
- ii) Compilazione ed assistenza alla Stazione Appaltante per la redazione della rendicontazione finale dei contributi di finanziamento, in modo particolare controllo e compilazione della relativa fatturazione come dai modelli eventualmente riportati nei bandi.
- jj) Gli oneri derivanti dal coordinamento necessarie per il completamento dell'opera ovvero:
- bbb) Oneri derivanti dallo sfasamento temporale e spaziale delle proprie lavorazioni resosi necessari per il coordinamento delle lavorazioni secondo le prescrizioni del CSE.
- ll) Tutti gli oneri derivanti da interferenze che potrebbero apportare una variazione del cronoprogramma previsto anche prevedendo la sospensione parziale delle lavorazioni in determinate zone del cantiere, necessaria al coordinamento tra le diverse imprese e/o lavorazioni interferenti.
- kk) Tutti gli oneri che si rendono necessari per l'espletamento della pratica relativa al conto termico quali:
- ccc) Redazione di documentazione fotografica della corretta posa dei materiali previsti in progetto in modo particolare degli isolamenti, serramenti esterni ecc., compreso l'allegata scheda tecnica del materiale utilizzato ed ogni altro onere che si rendesse necessario per la redazione della pratica Conto Termico, quest'ultima a carico della Stazione Appaltante.
- nn) Tutte le opere provvisorie al fine di proteggere tutti i manufatti da mantenere così come previsto dal progetto, in modo particolare:
- Protezione dei pavimenti, soglie e davanzali da mantenere;
 - Protezione delle ringhiere di scale e parapetti da mantenere;
 - Protezione serramenti e murature;
 - Protezione di lattonerie e pluviali.
 - Protezioni delle fondazioni e delle strutture verticali da mantenere.
- ll) Revisione dei calcoli illuminotecnici, acustici, di trasmittanza termica sulla base dei prodotti effettivamente impiegati in opera al fine di restituire soluzioni e applicazioni conformi alle norme di settore vigenti.
- mm) Ogni onere in relazione all'adeguamento del layout di cantiere e relativo PSC anche in relazione alla gestione delle baracche di cantiere, del deposito materiale, dei depositi per i rifiuti delle aree di movimentazione e in generale ogni attività programmatica ed operativa in relazione alle possibili interferenze con i lavori di infrastrutturazione del Porto Vecchio (lotto 2) eventualmente in appalto da parte del Comune di Trieste; l'Impresa offerente in sede di gara deve tener conto delle problematiche di dette interferenze nella formulazione dell'offerta;

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata sulla base dell'analisi dei prezzi unitari decurtata del ribasso offerto in gara.

4. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

63. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (D.M. 11 GENNAIO 2017 e s.m.i.) – REQUISITI MINIMI GARANTITI DALL'APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà garantire e verificare che i materiali utilizzati alla realizzazione dell'opera rispondono ai criteri come disposto dal D.M. 11 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, tramite idonea documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto di quanto prescritto negli allegati 1, 2 e 3 che dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori ed alla stazione appaltante assieme alla scheda materiale di cui all'art. 57.

2. Eventuali prove di laboratorio, analisi al fine della verifica dei requisiti minimi di cui al D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. sono a carico dell'Appaltatore.

3. Premesso quanto evidenziato dalla specifica relazione CAM di progetto, in generale dovrà essere garantito il rispetto dei seguenti criteri:

A) Specifiche tecniche dell'edificio:

- emissioni dei materiali.

B) Specifiche tecniche dei componenti edilizi:

- disassemblabilità;

- materia recuperata o riciclata;

- sostanze dannose per l'ozono;

- sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale;

- sostanze pericolose.

C) Criteri specifici per i componenti:

- calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati;

- lateri in genere;

- sostenibilità e legalità del legno;

- ghisa, ferro, acciaio;

- componenti in materie plastiche;
- murature in pietrame e miste;
- tramezzature e controsoffitti;
- isolamenti termici ed acustici;
- pavimenti e rivestimenti;
- pitture e vernici;
- impianto idrico sanitari;

D) Specifiche tecniche di cantiere:

- demolizioni e rimozione dei materiali;
- materiali usati in cantiere;
- prestazioni ambientali;
- personale di cantiere;
- scavi e rinterri.

64. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

65. DIFESA AMBIENTALE

1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

2. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o di materiali contaminati.

–

66. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere né pretendere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali, la loro movimentazione e trasporto, compreso il costo di smaltimento in discarica, è già stato tenuto in considerazione nella determinazione del corrispettivo contrattuale previsto per gli scavi. L'Appaltatore inoltre provvederà a proprie spese a trasportare a discarica autorizzata o comunque ad allontanare dal cantiere i materiali per i quali non è previsto il recupero, compresi quelli da considerare come rifiuti speciali, tossici o nocivi; l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della pertinente legislazione in vigore al momento e sotto la completa responsabilità dell'Appaltatore.

3. Per alcuni tipi di materiale o di impianto o di apparecchiatura di cui è prevista la rimozione la Stazione Appaltante si riserva di indicare il magazzino comunale o altro sito in ambito comunale quale luogo dove trasportarli e scaricarli in alternativa alla discarica, per un eventuale recupero e riutilizzo; per tali materiali o impianti o apparecchiature l'Appaltatore è tenuto ad effettuare lo smontaggio e l'accantonamento con la necessaria cura allo scopo di preservarne l'integrità.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 63.

67. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

68. TERRE E ROCCE DI SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e a cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

69. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e l'art. 6 del DM 49/2018.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento CE n. 305/2011 (CPR) relativo ai prodotti da costruzione.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture del 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni

70. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

71. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UNO esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 350 di base e 230 di altezza come disposto dal DGR nr. 341 del 22 marzo 2017 allegato I, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le indicazioni obbligatoriamente previste dalle leggi vigenti (e in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009), nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22-01-2008 n. 37, curandone i necessari aggiornamenti periodici in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni riportate sul cartello.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. devono essere indicati anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici. Per la tipologia del cartello si rimanda alle tavole del PSC, facente parte del progetto esecutivo o a specifiche indicazioni della Stazione Appaltante.

72. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

73. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 31, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazio-

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ne all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 56.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura, ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

74. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia di antimafia; a tale fine devono essere assolti tutti gli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

3. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato D.Lgs.

4. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla

competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

75. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

76. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché le eventuali spese di pubblicazione.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Inoltre sono, a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016, i rimborsi delle spese di pubblicazione obbligatoria, sostenute dal Comune di Trieste per la pubblicità della procedura di gara.

4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

77. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 (norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini).

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Cluster I.

Codice opera 22140 – Realizzazione della Cittadella dello Sport di Barcola – Realizzazione campi da tennis, paddle, beach volley, basket e skateboard con i relativi servizi - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

Per la parte tecnica si rimanda all'elaborato **BAR_GR005 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRE-STAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI** da intendersi quale parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto